

N. 2620 di Repertorio Comunale

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI OPERE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO

VIARIO CENTRO CAPOLUOGO 1° STRALCIO (SUD MUNICIPIO)

CUP C41B20000320001 - CIG 952169601D

L'anno duemilaventitrè il giorno ventitrè del mese di Giugno (23.06.2023)

nella sede municipale del Comune di San Zenone degli Ezzelini, sita in Via Roma n. 1, e più precisamente nell'Ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me dott. Giorgio Zen, Vice Segretario del Comune di San Zenone

degli Ezzelini autorizzato, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c),

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica

amministrativa nei quali il Comune di San Zenone degli Ezzelini è parte,

aventi i requisiti di Legge, sono presenti i Signori:

- Zanetti Franco, nato a Bassano del Grappa (VI) il 08/03/1960, il quale

interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della II^

Area del Comune di San Zenone degli Ezzelini - Codice Fiscale: 83003130263 e

Partita IVA: 01533110266), quivi domiciliato per la carica in Via Roma n. 1,

in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo (di seguito per

brevità anche "Comune"), ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), e

dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in forza del

decreto sindacale prot. n. 18085 del 30 dicembre 2022;

- Lucietto Maurizio, nato a Cittadella (PD) il 23/11/1967 e residente a

Mussolente (TV) in Via San Rocco n. 71B, in qualità di legale rappresentante

dell'Impresa L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale a Mussolente

(TV) in Via San Rocco n. 71/A (iscritta Registro delle Imprese di Vicenza n. 335558, avente numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA n. 03567100247), autorizzata al presente atto in forza di legge e di statuto che nel prosieguo, per brevità, verrà chiamato anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono certo, e premesso:

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

**PREMESSO CHE:**

- la stazione appaltante è stata ammessa al finanziamento per l'intervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso negli "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" investimento n. 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, per un importo di € 165.000,00 per interventi di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' RAINATI, consentendo il regolare completamento dell'intervento del 1° Stralcio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 26.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' RAINATI - 1° STRALCIO - LOTTO "A", costituito dagli elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 118.778,73 per lavori a base d'appalto, compresi € 5.624,94 per oneri per la sicurezza, ed € 31.221,27 per somme a disposizione

dell'Amministrazione;

- l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C41B20000320001, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 952169601D;

- con il verbale di gara del giorno 16.12.2022, regolarmente sottoscritto dalla commissione comunale all'uopo costituita, è risultata quale miglior offerente ai fini della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 della procedura negoziata di cui trattasi l'Impresa L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Mussolente (TV), che ha offerto il ribasso pari al 14,345% sul prezzo posto a base di gara, per il prezzo totale di € 102.546,59 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 5.624,94, oltre ad IVA 10% pari a € 10.254,65 e quindi per un importo complessivo di € 112.801,24;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. 396 in data 19.12.2022 si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all'aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., per il prezzo di complessivi € 102.546,59 di cui € 5.624,94 per oneri destinati alla sicurezza, oltre ad IVA 10%;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 21/12/2022 prot. n. 17702, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione

definitiva;

- che nel frattempo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020 (conversione in legge del "Decreto Semplificazioni") è stata autorizzata la consegna dei lavori di cui al relativo verbale in data 12/06/2023, ed accertato che gli stessi sono regolarmente iniziati in pendenza del contratto data l'urgenza dell'intervento;

- che lo stesso Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la scadenza del termine dilatorio è avvenuta il 25/01/2023 e sono quindi trascorsi trentacinque giorni dalla data dell'ultima comunicazione effettuata di aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

- l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare

un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Premesse**

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Oggetto dell'appalto**

1. Il "Comune", come sopra rappresentato, in esecuzione alle succitate deliberazioni e determinazioni, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto**

1. Il Comune pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di € 102.546,59 (euro centoduemilacinquecentoquarantasei/59), comprensivo di € 5.624,65 (euro cinquemilaseicentoventiquattro/65) per oneri relativi alla sicurezza cantieri connessi non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad Iva al 10% per un importo complessivo di € 112.801,24 (euro centododicimilaottocentouno/24).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara con applicazione del ribasso del 14,345% sull'importo posta a base d'asta.

2. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture

previste dal contratto è previsto "a misura" ai sensi dell'art. 43 del

D.P.R. n. 207/2010.

3. In merito all'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto,

trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo

quanto previsto dall'art. 30 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento

dei lavori di importo non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00),

comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al

netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs.

n. 50/2016.

5. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 31 del CSA dopo

l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, previa

presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da

parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è

subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva,

rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento

e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza

della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto,

ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito in Legge n. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

7. Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: **UEG7E9**. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della determinazione di affidamento dei lavori e i relativi numeri di CIG e CUP nonché la dicitura: "intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" pena la non accettazione della fattura.

8. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000.

9. L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario IT27 H058 5660 5801 6257 1365 880 acceso presso Banca Popolare Dell'Alto Adige spa - Agenzia di Mussolente (VI), o altri conti correnti comunicati con mail del 21/06/2023, su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: Lucietto Maurizio Codice Fiscale LCTMRZ67S23C743I nato a Cittadella (PD) il 23.11.1967 e Zordan Anna c.f. ZRDNNA65R61A703I nata a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 21/10/1965, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

10. È stata acquisita la certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i./ È stata accertata l'iscrizione nella *White List* istituita

presso la Prefettura competente di Vicenza.

#### **Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Articolo 5 - Variazione dell'importo contrattuale**

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta Regionale del Veneto che ha approvato il "Prezzario regionale 2022".

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile come previsto in sede di gara d'appalto. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 in materia di modifiche i varianti dei contratti.

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter") convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, sono valutate



dalla stazione appaltante le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, commi 7 e seguenti del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

3. L'istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 6 - Obblighi dell' "Appaltatore"**

1. L'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nell'elenco prezzi unitari, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti ed elaborati facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del "Comune"

unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto, tutti sottoscritti digitalmente dalla ditta appaltatrice, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici: n. 14 tavole oltre alle relazioni tecniche;
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto;
- Il Computo Metrico Estimativo;
- Il P.S.C.

3. Le parti si impegnano inoltre, a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010 e del Capitolato Generale sopra richiamato.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 57 e seguenti del CSA e del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 7 - Termine di esecuzione e penali**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del CSA, deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse, a norma dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto è applicata una penale pari all'UNO per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tali penali sono aumentate delle spese di direzione dei lavori sostenute della stazione appaltante per effetto della maggiore durata dei lavori, in ragione del 10% delle penali di cui sopra, fatti salvi gli

eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. Le penali saranno detratte dal corrispondente stato avanzamento o finale dei lavori.

4. Data la natura dell'intervento che non consente un calcolo preciso del termine di esecuzione dei lavori di cui all'art. 17 del CSA sovrastimato, non viene riconosciuto alcun premio di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine indicato.

5. In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR con l'inserimento dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, è fondamentale rispettare le stringenti tempistiche indicate quali target del piano.

#### **Articolo 8 - Risoluzione e recesso**

In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 107 a 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi previsti dall'art.80 del D.Lgs.

50/2016:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità, inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori senza giustificato motivo da parte dell'appaltatore;

f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini contrattuali;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza sulla fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

#### **Articolo 9 - Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso. È escluso l'arbitrato.

#### **Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo

polizza fidejussoria n. 502462671 rilasciata in data 06/04/2023 dalla

Compagnia ALLIANZ SPA agenzia Bassano Verdi di Cassola (VI) di € 7.352,59

pari al 5% del costo dell'opera (importo contrattuale x 10%/2 per ISO 9001).

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", il "Comune" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il "Comune" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'"Appaltatore".

4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 11. Assicurazioni**

1. L'"Appaltatore" ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza di assicurazione n. 502462681 emessa in data 29.04.2023 dalla Compagnia ALLIANZ SPA agenzia Bassano Verdi di Cassola (VI) di € 96.921,65 per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e di ammontare, di € 100.000,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero, nonché per

un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali della precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

4. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

#### **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 13 - Subappalto**

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate nel capitolato speciale

d'appalto fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'"Appaltatore" si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere: lavorazioni relative alle categorie OG1, OG3 e OG6 con una percentuale totale massima dell'importo contrattuale indicata nel C.S.A. e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto di cui all'art.63 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il "Comune" non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'"Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere al "Comune", entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il "Comune" sospende il successivo pagamento a favore dell'"Appaltatore".

4. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo



all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

5. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108.

**Articolo 14. Obblighi di cui all'art. 47 D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021**

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare il numero di 5 lavoratori all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore economico si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. *(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006).*

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. *(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti).*

4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47, comma 4, commi 3 e 3 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della

violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata Legge n. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

5. La violazione del comma 3, dell'art. 47, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47, comma 1, della citata Legge n. 108.

**Articolo 15 - Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative norme del Capitolato Speciale d'Appalto, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.M. 6 giugno 2012.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del "Comune" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10- bis, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'"Appaltatore" o di eventuali subappaltatori, il "Comune" provvederà, conformemente a quanto stabilito dall'art. 31, commi 3 e 8 bis, del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) con pagamento diretto agli enti previdenziali, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento danni.

4. I suddetti obblighi vincolano l'"Appaltatore" e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### **Articolo 16 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge

domicilio presso la sede del "Comune", ubicato nella sede Municipale di San Zenone degli Ezzelini (TV) in Via Roma n. 1.

#### **Articolo 17 - Controlli dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (art. 89 comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori (ex art. 148 D.P.R. n. 207/2010), con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, i quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n. 145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

#### **Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), nessuna esclusa e dei prescritti cartelli di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore come previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia emanate dai competenti uffici ed organismi.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del "Comune".

#### **Articolo 19 - Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. a carico del Comune, per cui l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 20 - Interpretazione del contratto**

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

#### **Articolo 21 - Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Il "Comune", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, inerenti l'"Appaltatore" e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato GDPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e responsabile degli stessi il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Manutenzioni.

Il logo  è quello utilizzato nel presente appalto.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. 23 facciate intere oltre a 20 righe della 24esima facciata.

Richiesto, io Vice Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, di cui ho dato lettura ai componenti, che, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione lo firmano, con me Vice Segretario Comunale rogante, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza, come di seguito specificato:

Per il COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI geom. Franco Zanetti mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato è stata da me ufficiale rogante verificata.

Per L'APPALTATORE: Maurizio Lucietto, legale rappresentante dell'Impresa L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato è stata da me ufficiale rogante verificata.

Dopo di che, io Vice Segretario Comunale, per ultimo, ho apposto la firma digitale, in presenza delle parti,

La ditta appaltatrice L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Maurizio Lucietto

Comune di San Zenone degli Ezzelini geom. Franco Zanetti

Vice Segretario Comunale dott. Giorgio Zen